

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3885

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGUGLIO, ARRIGHI, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI,
CIRIELLI, COLA, GIULIO CONTI, DELMASTRO DELLE VEDOVE,
LEO, MESSA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PEZZELLA, ROSITANI,
VILLANI MIGLIETTA**

Modifiche agli articoli 114, 116, 131, e 135 della Costituzione
e istituzione della Regione autonoma di Roma capitale

Presentata il 10 aprile 2003

ONOREVOLI COLLEGI! — La riforma operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha costituzionalizzato lo *status* di Roma quale Capitale della Repubblica, limitandosi poi a prevedere, sempre all'articolo 114 della Costituzione, che con legge dello Stato se ne sarebbe disciplinato l'ordinamento. Tuttavia allo stato attuale nulla risulta a riguardo, continuando Roma a godere della tradizionale disciplina normativa, ispirata ai principi e alle disposizioni contenuti nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È chiaro che l'ordinamento di

questa grande città non possa più continuare al essere disciplinato in tale modo, come implicitamente ammette anche la nostra Costituzione, rendendo ormai urgenti e necessari interventi in tale senso, contestualmente all'adozione di uno strumento legislativo più efficace di quello previsto attualmente dalla stessa Costituzione.

Non si può prescindere infatti dalla considerazione che Roma, oltre ad essere un Comune con cinque milioni di abitanti e una Provincia densamente popolata, sia anche la Città chiamata a svolgere la funzione di Capitale della Repubblica, fun-

zione che necessità di uno *status* speciale, che la presente proposta di legge costituzionale immagina essere la Città-Regione.

Si ritiene infatti necessario un disegno di ampia portata, capace di allineare Roma alle grandi Capitali non solo europee, i cui ordinamenti godono di uno *status* giuridico improntato sul modello di Regione se non addirittura di Stato che le ha trasformate in Città-Regioni o Città-Stato proprio per le funzioni che sono chiamati a svolgere in quanto Capitali.

Washington, capitale degli Stati Uniti d'America, vanta una struttura organizzativa territoriale, quale il distretto di Columbia in tutto equiparata agli Stati federali che compongono l'Unione e con in più il diritto di partecipare all'elezione del Presidente della Repubblica con le stesse procedure e lo stesso numero di rappresentanti previsti per i singoli Stati membri.

Brasilia, come distretto federale, vanta le stesse attribuzioni degli Stati che compongono la Federazione del Brasile. In Europa, Berlino godeva dello *status* di *Land* già prima dell'unificazione della Repubblica federale tedesca con la Repubblica democratica e Vienna è considerata alla stregua dei *Länder* che costituiscono lo Stato federale.

In Belgio la Costituzione ha attribuito a Bruxelles lo *status* di Regione-Stato bilingue; la Spagna ha riservato a Madrid le stesse attribuzioni riconosciute alle Regioni, mentre Londra ha competenze amministrative e attribuzioni giuridiche particolari.

Infine Parigi ed Atene, pur essendo Capitali di Stati accentrati, godono di attribuzioni particolari la prima e di una autonomia economica e amministrativa la seconda.

Come è evidente Roma, che è comune Capitale di uno Stato che riconosce e garantisce costituzionalmente le autonomie, sempre più proiettato verso il federalismo, continua invece a rimanere un caso piuttosto anomalo nel quadro internazionale.

A fronte di tale analisi comparata si è cercato, con la presente proposta di legge costituzionale di intervenire con uno stru-

mento legislativo più incisivo rispetto alla disciplina con legge ordinaria, quale la legge costituzionale, al fine di improntare lo *status* giuridico di Roma sul modello di quello delle Regioni a statuto speciale, non solo per permettere a Roma di andare oltre l'entità territoriale cittadina fino ad acquisire quella di Regione, ma sì da conferire alla stessa quella autonomia e quei poteri che tali Regioni vantano secondo il dettato costituzionale.

Trasformando Roma in una Regione a Statuto speciale, si permetterà, in particolare, alla Capitale di godere, non solo in quanto ente autonomo territoriale di una maggiore autonomia statutaria, di indirizzo politico, legislativa, amministrativa e finanziaria, che già, in quanto Città, vanta, ma anche di godere di quelle particolarità, in ambito di autonomia, che la nostra Costituzione all'articolo 116 attribuisce proprio alle Regioni a statuto speciale. Si ricorderà, infatti che le motivazioni che avevano portato il legislatore a dotare le cinque tradizionali Regioni quali la Sicilia, la Sardegna, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino Alto-Adige e la Valle d'Aosta di questa autonomia, nascevano dalla consapevolezza dei particolari motivi storici, politici ed economici legati alle rispettive realtà. Non dimentichiamo, inoltre, che solo alle Regioni, tra gli enti territoriali, è concesso di difendere le proprie attribuzioni impugnando leggi dello Stato e sollevando conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, oppure indicendo *referendum* per bloccare progetti di legge di revisione costituzionale lesivi della propria autonomia.

Così, nell'intento di sostenere e di valorizzare il ruolo della Capitale anche nell'ottica dell'unità e della coesione nazionali, tenendone in debito conto gli aspetti peculiari, nonché la funzione di Capitale della Repubblica, i 13 articoli della proposta di legge costituzionale, non solo incidono sulla Costituzione, per conferire il suddetto *status* alla Città, ma ne disciplinano lo statuto sulla base dei principi costituzionali.

Al capo I della proposta di legge costituzionale, l'articolo 1 interviene sull'ar-

articolo 116 della Costituzione, specificando ulteriormente la natura del nuovo *status* di Regione a statuto speciale, dal momento che esso disciplina le forme e le condizioni particolari autonomia delle tradizionali cinque Regioni secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale.

Le modifiche suddette comportano ovviamente cambiamenti considerevoli non solo in senso amministrativo-funzionale ma anche sul territorio della futura regione Lazio dal momento che la nuova Regione autonoma di Roma Capitale sarebbe costituita dal territorio del distretto di Roma comprensivo della città di Roma, nonché dei Comuni della Provincia di Roma.

Con l'articolo 2, la proposta di legge costituzionale viene a modificare l'articolo 131 della Costituzione, inserendo Roma Capitale nell'elenco delle Regioni italiane, conferendole lo *status* di Regione ovvero di ente a rilevanza costituzionale e portando il numero delle Regioni da 20 a 21.

L'articolo 3 della proposta di legge costituzionale ridisegna pertanto l'assetto territoriale della nuova Regione Lazio riconoscendo come capoluogo della Regione la città di Latina. I vantaggi non sarebbero di poco conto e soprattutto non sarebbero a senso unico, proprio perché il notevole ridimensionamento territoriale, delle competenze e dell'attività burocratica della Capitale andrebbe a favore anche del resto degli abitanti dell'attuale regione Lazio, se solo si considera che attualmente la maggior parte delle risorse della Regione è assorbita dalla Capitale, come dimostra per esempio il 66 per cento dei 13 mila miliardi di vecchie lire destinati alla Regione per il settore sanitario.

Privando inoltre il Lazio di Roma, esso si presenterà come una Regione popolata in maniera uniforme, attraente per il turismo stanziale, più competitiva sui mercati esteri, con una rinnovata attenzione al sociale; non solo, ma la stessa Regione avrà la possibilità di riequilibrare i capitoli di spesa, che, alleggeriti del peso della Capitale, permetteranno una più equa ripartizione delle risorse sul suo territorio. Se consideriamo poi che nuovi uffici e

servizi statali e regionali saranno istituiti a Latina quale nuovo capoluogo, è evidente che gli abitanti della regione Lazio verranno a beneficiare sia di una maggiore efficienza, sia di un alleggerimento delle trafale e delle sovrapposizioni burocratiche.

Sia a Roma che nel resto del Lazio si registrerà, insomma, una dilatazione di poteri a favore delle rispettive amministrazioni che permetterà quell'ulteriore avvicinamento tra pubblica amministrazione e cittadini da sempre auspicato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo l'ultimo periodo del terzo comma. Tale intervento scaturisce dalla necessità di rendere effettiva la trasformazione di Roma in Regione a statuto speciale, dal momento che per le suddette regioni l'articolo 116 richiede che l'adozione dei rispettivi statuti avvenga con legge costituzionale, escludendo così la possibilità di un ricorso a legge dello Stato per disciplinarne l'ordinamento.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 135 della Costituzione al fine di portare il numero dei giudici della Corte costituzionale da 15 a 16 e di riconoscere all'Assemblea della Regione autonoma di Roma Capitale il diritto all'elezione di un membro della Corte, il quale, tuttavia, non prenderà parte ai giudizi sui reati presidenziali. Rimane comunque inalterato l'*iter* procedimentale per l'elezione dei tradizionali 15 giudici da parte del Parlamento in seduta comune, del Presidente della Repubblica e delle supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Passando al capo II della proposta di legge costituzionale, si arriva a disciplinare lo statuto speciale della Regione autonoma di Roma Capitale dal momento che lo stesso, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, deve essere adottato con legge costituzionale. Al riguardo l'articolo 6 della presente proposta di legge costituzionale viene ufficialmente a costituire il distretto di Roma Capitale in Regione autonoma a statuto speciale, ovviamente sempre nel rispetto dell'unità della Repubblica che deve rimanere una e indivisibile, e a definirne i limiti territoriali corrispon-

denti non solo con l'ambito spaziale in cui la Città di Roma esercita i suoi poteri e le sue funzioni, ma anche con quel territorio che è centro di riferimento per la comunità locale residente nella Città.

L'articolo 7 istituisce il terzo elemento costitutivo della Regione dopo il territorio e la popolazione, ovvero l'apparato costituito dagli organi regionali chiamati a esercitare le funzioni amministrative e legislative (con esclusione di quella giurisdizionale riservata allo Stato, in quanto ente sovrano) quali l'Assemblea regionale, la Giunta ed il Presidente della Regione di cui, secondo il disposto dell'articolo 121 della Costituzione, tutte le Regioni devono essere dotate. L'articolo 7, al comma 2, fa poi una ulteriore precisazione, statuendo che il Governo della Regione è costituito dal Presidente e dalla Giunta.

L'articolo 8 disciplina l'Assemblea regionale, fissandone il numero dei componenti che, come nella Regione siciliana, assumono la denominazione di deputati, prevedendone l'elezione a suffragio universale diretto e segreto, garantendo la parità tra i sessi per l'accesso alle consultazioni elettorali, come disposto per le altre Regioni a statuto speciale dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nonché disciplinando le modalità di elezione dell'Assemblea, i termini di durata e le cause che ne possono determinare lo scioglimento anticipato, gli organi competenti a ciò e le relative modalità. Sempre in conformità a quanto previsto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, viene riconosciuta l'incompatibilità dell'ufficio di deputato regionale con quello di membro delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

Viene prevista inoltre la partecipazione ai lavori dell'Assemblea regionale del sindaco della Città di Roma e del Presidente della Provincia di Roma. Quest'ultimo, inoltre, partecipa con voto deliberativo alle sedute della Giunta regionale.

L'articolo 9 definisce le modalità per l'elezione del Presidente della Regione mediante elezione a suffragio universale e diretto, nonché i criteri per la nomina e revoca degli assessori, lasciando, tuttavia, al-

l'Assemblea regionale il potere di stabilire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli assessori, nonché le incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale.

Si viene infine a precisare, sempre conformemente alla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che la Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli assessori e che questi ultimi sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione.

Le funzioni dell'Assemblea regionale sono disciplinate dall'articolo 10 nel quale si è fatto esplicito riferimento alla potestà legislativa e a tutte le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello Stato. È stato dato risalto anche alle norme sulle modalità di approvazione del bilancio in quanto strumento necessario per rendere conto della spesa pubblica regionale, essendo dovere degli organi di governo garantire uno strumento di controllo e presentare un conto consuntivo per l'esercizio trascorso, soprattutto da quando, a seguito della riforma costituzionale operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stato attuato il federalismo fiscale.

Sempre all'articolo 10 è previsto che la Regione potrà formulare progetti di legge da presentare al Parlamento anche in materie che, pur estranee alla sua competenza, presentino particolare interesse per la Regione stessa. Sono quindi disciplinate l'iniziativa delle leggi regionali da parte del Governo e di ciascun deputato dell'Assemblea nonché, in conformità a quanto previsto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, l'iniziativa legislativa da parte del corpo elettorale attraverso un progetto di legge redatto in articoli, insieme al referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo, di cui sono specificati ambito di applicazione e modalità.

L'articolo 11 riconosce come Capo del Governo regionale il Presidente della Regione, che assume il titolo di Governatore. Allo stesso sono attribuite diverse funzioni tra le quali quelle di promulgare le leggi regionali, di convocare e di presiedere la Giunta regionale, nonché l'esercizio delle

funzioni amministrative che lo Stato può delegare al Governo della Regione.

La proposta di legge costituzionale in esame prevede anche una partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri con voto deliberativo e, proprio a riguardo, l'articolo 12 elenca le materie in cui il Presidente potrà esercitare tale diritto. Queste vanno dalle questioni che interessano la Regione, proprio per la funzione costituzionale che essa è chiamata a svolgere, quelle che riguardano il territorio e le attribuzioni della Capitale, anche quando coinvolgono la Santa sede e, infine, quelle materie che riguardano le autonomie regionali, la devoluzione e l'assetto federale dello Stato.

L'articolo 13 conclude il progetto di legge costituzionale in esame prevedendo

che le disposizioni relative alle forme di governo di cui all'articolo 9, dopo la loro prima applicazione, potranno essere modificate con lo strumento della legge regionale, precisando che per le modifiche allo statuto della Regione autonoma di Roma Capitale, da fare ovviamente con legge costituzionale, l'iniziativa appartiene non solo al Governo e al Parlamento, ma anche all'Assemblea regionale e disponendo che ogni progetto di modifica di cui non sia promotrice l'Assemblea regionale, sia comunicato dal Governo all'Assemblea medesima. Conformemente al dettato della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, si precisa infine che le modifiche allo statuto non verranno comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

CAPO I

MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA DI ROMA CAPITALE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: « e la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste » sono sostituite dalle seguenti: « , la Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste e la Regione autonoma di Roma capitale ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 131 della Costituzione).

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 131. — Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle D'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Roma capitale; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna ».

ART. 3.

(Riassetto territoriale della regione Lazio).

1. La regione Lazio comprende le Province di Latina, di Frosinone, di Viterbo e di Rieti.

2. Il capoluogo della regione Lazio è Latina.

ART. 4.

*(Modifica all'articolo 114
della Costituzione).*

1. All'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, le parole: « La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento » sono soppresse.

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 135
della Costituzione).*

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Corte costituzionale è composta di sedici giudici, dei quali cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, uno dall'Assemblea della Regione autonoma di Roma capitale. Quest'ultimo non giudica tuttavia sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ».

CAPO II

STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE
AUTONOMA DI ROMA CAPITALE

ART. 6.

(Costituzione della Regione autonoma).

1. Il distretto di Roma capitale è costituito in Regione autonoma a statuto speciale, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica, una ed indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e del presente statuto.

2. Il distretto di Roma capitale comprende la Città di Roma e i Comuni della Provincia di Roma. Il capoluogo della Regione è Roma.

ART. 7.

(Organi della regione autonoma).

1. Sono organi della Regione: l'Assemblea regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale costituiscono il Governo della Regione autonoma.

ART. 8.

(Assemblea regionale).

1. L'Assemblea regionale è costituita da 50 deputati eletti nella Regione a suffragio universale, diretto e segreto, ai sensi di quanto stabilito da apposita legge emanata dalla stessa Assemblea in conformità alla Costituzione e ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente statuto.

2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge di cui al comma 1 promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

3. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

4. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 3.

5. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

6. La nuova Assemblea regionale si riunisce entro i venti giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione in carica.

7. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

8. L'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.

9. L'Assemblea regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con l'elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Assemblea che contiene altresì le disposizioni sull'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

10. I deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea regionale il giuramento di esercitarle con il solo scopo del bene indivisibile dell'Italia e della Regione.

11. Il sindaco della Città di Roma e il Presidente della Provincia di Roma partecipano all'Assemblea regionale con voto consultivo. Il Presidente della Provincia di Roma partecipa con voto deliberativo alle sedute della Giunta regionale.

12. L'Assemblea regionale può essere sciolta quando compie atti contrari alla Costituzione o al presente statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponde all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che hanno compiuto analoghi atti o violazioni. Può altresì essere sciolta per ragioni di sicurezza nazionale.

13. Lo scioglimento dell'Assemblea regionale è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

14. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 13 è nominata una Commissione straordinaria di tre membri, che provvede all'ordinaria amministrazione. Con lo stesso decreto è altresì fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento.

15. La nuova Assemblea regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

16. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al comma 13, è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che ha compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

ART. 9.

(Presidente della Regione e Giunta regionale).

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dell'Assemblea regionale.

2. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori regionali, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. In conformità alla Costituzione e ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente statuto, l'Assemblea regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione, di nomina e di revoca degli assessori, le eventuali incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici, fermo restando quanto previsto al comma 8, nonché i rapporti tra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione.

4. La carica di Presidente della Regione può essere ricoperta per non più di due mandati consecutivi.

5. La Giunta regionale è composta dal Presidente e dagli assessori. Questi ultimi sono preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.

6. L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione.

Ove la mozione venga approvata, si procede entro tre mesi alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione.

7. In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.

8. L'ufficio di Presidente della Regione o di assessore regionale è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

ART. 10.

(Funzioni dell'Assemblea regionale).

1. L'Assemblea regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

2. L'Assemblea regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

3. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

4. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

5. L'Assemblea regionale, entro il 31 luglio, esamina e approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso con le medesime modalità previste per il bilancio di previsione.

6. L'Assemblea regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da presentare al Parlamento. I progetti di legge sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere. L'Assemblea regionale può altresì richiedere alle Camere e al Governo della Repubblica di deliberare su determinate questioni.

7. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti di legge redatti in articoli, spetta al Governo e a ciascun deputato dell'Assemblea regionale e ad un numero di elettori non inferiore a diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali.

8. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

9. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una apposita Commissione ed approvato dall'Assemblea regionale, articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

10. Le leggi approvate dall'Assemblea regionale e i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli assessori competenti per materia.

11. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione, è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato dalla legge stessa un termine diverso. La legge regionale è pubblicata altresì nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

12. Con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale, sono disciplinati l'ambito e le modalità del *referendum* regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

ART. 11.

(Funzioni del Presidente e della Giunta regionale).

1. Il Presidente della Regione è Capo del Governo regionale. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato e assume il titolo di Governatore della Regione autonoma di Roma capitale.

2. Lo Stato può, con legge, delegare al Governo della Regione l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

3. Il Presidente della Regione:

a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l'attività e sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dal presente statuto.

ART. 12.

(Partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri con diritto di voto nelle materie che:

a) interessano la Regione;

b) riguardano lo *status* costituzionale, le attribuzioni e il territorio della Capitale della Repubblica, anche sotto il profilo delle relazioni con la Santa sede;

c) riguardano le autonomie regionali, la devoluzione di competenze dallo Stato alle Regioni, nonché le riforme in materia di federalismo in conformità ai principi dell'unità e della indivisibilità della Repubblica.

2. Su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri con diritto di voto anche per materie diverse da quelle di cui al comma 1 ogniqualvolta sia ritenuto utile per l'interesse nazionale.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le disposizioni relative alla forma di governo di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4, 6 e 7, dopo la loro prima applicazione

possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 4, 6 e 7.

3. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non è in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

4. Per le modifiche al presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa appartiene anche all'Assemblea regionale.

5. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea regionale, che esprime il suo parere entro due mesi. Le modificazioni allo statuto apportate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0044450